

# Ufficio d'ambito di Lecco

## Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 19 luglio 2018

DELIBERAZIONE n. 115/18

**Oggetto: aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato sulla base della deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di luglio, alle ore 17.00, in una sala riunioni presso la sede aziendale dell'Ufficio d'ambito di Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

| Componente                          | Nome e cognome        | Presente | Assente |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| ViceSindaco di Sirtori - Presidente | Paolo Negri           | X        |         |
| Sindaco di Oggiono - Vicepresidente | Roberto Paolo Ferrari |          | X       |
| Sindaco di Garlate                  | Giuseppe Conti        |          | X       |
| Sindaco di Osnago                   | Paolo Brivio          | X        |         |
| Sindaco di Dervio                   | Davide Vassena        | X        |         |

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*RICHIAMATO l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, ai sensi del quale: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";*

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA, ex AEEGSI, di seguito anche "l'Autorità") debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, dispone che "*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas*";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che quest'ultima:
  - "*definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)*" (lettera c);
  - "*predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)*" (lettera d);
  - "*approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)*" (lettera f);

#### PREMESSO CHE:

- l'Autorità, con deliberazione 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati la determinazione delle componenti di costo e l'aggiornamento delle tariffe applicate;
- l'articolo 5 della medesima deliberazione ha ricondotto la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio ad una *matrice di schemi regolatori*, nell'ambito della quale ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione:
  - i) del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
  - ii) dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del Gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati;
  - iii) dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex *pro capite* medio (OPM) stimato dall'Autorità con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;
- al comma 6.2 della citata deliberazione, l'Autorità, nel fornire la definizione dello "*specifico schema regolatorio*", ha enucleato l'insieme degli atti che i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
  - a) il Programma degli Interventi (PdI) che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo

residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;

- b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- al comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe del secondo periodo regolatorio 2016-2019, l'Autorità ha attribuito agli Enti di Governo dell'ambito il compito di predisporre tali tariffe sulla base della metodologia di cui all'art. 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/idr (recante il MTI), come aggiornati ai sensi dell'art. 7.2, precisando inoltre che gli stessi Enti validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”;
- il comma 7.2, per quanto attiene all'aggiornamento dei dati, prevede in particolare che:
  - per la determinazione delle tariffe 2016, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;
  - per la determinazione delle tariffe per l'anno 2017, 2018 e 2019, l'aggiornamento avvenga:
    - i) in sede di prima approvazione, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
    - ii) in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2);
- l'Autorità, nel richiamato articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha fornito prime disposizioni volte a disciplinare la procedura di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;

DATO ATTO che il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n. 40 del 28.06.2016 – acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco reso nella seduta del 22 giugno 2016, così come prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 - ha approvato la deliberazione di questo Consiglio di amministrazione n. 70/16 del 1 giugno 2016 con cui è stato adottato, ai sensi della citata deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/IDR, lo specifico schema regolatorio per la predisposizione delle tariffe 2016-2019 nell'ATO di Lecco composto dai seguenti atti:

- a) il programma degli interventi (PdI) – all. A;
- b) la relazione di accompagnamento, che ripercorre la metodologia applicata, e il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta da applicare per le singole annualità del periodo 2016-2019 (pari a 1,000 per tutto il periodo 2016-2019. La tariffa non viene dunque modificata) – all. B;
- c) la convenzione di gestione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015– all. C;

- d) il presente atto deliberativo di predisposizione tariffaria e di adozione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
- e) l'aggiornamento dei dati 2014 e dei dati storici – all. D;

DATO ATTO, in particolare, che a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha determinato il tipo di schema regolatorio sulla base di:

- un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
- un valore *pro capite* della componente  $Opex^{2014}$  superiore all'*Opex pro capite* medio (OPM) stimato dall'Autorità per l'intero settore,
- assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal Gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi  $Op^{new}$ ,

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello Schema V della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

CONSIDERATO CHE:

- in data 1 luglio 2016, l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha trasmesso all'Autorità lo specifico schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa al Gestore d'ambito Lario Reti Holding S.p.a., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Ufficio d'Ambito ha precisato che *“il percorso che ha condotto a determinare [i valori del] moltiplicatore tariffario per (...) il periodo 2016-2019 è stato ampiamente condiviso con il nuovo Gestore del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, Lario Reti Holding”* ed ha esplicitato che *“la scelta di mantenere inalterate le tariffe per tutto il periodo 2016-2019 rispetto a quelle applicate nell'anno 2015 è stata verificata in relazione alla fattibilità del piano degli investimenti, che contestualmente è stato altresì incrementato di quasi 20 milioni di euro, interamente concentrati nel primo quadriennio”* rispetto a quello approvato ai sensi del MTI;
- nell'ambito della predetta predisposizione tariffaria, l'Ufficio d'ambito ha trasmesso inoltre l'adeguamento della convenzione di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/idr;

DATO ATTO che l'Autorità, con delibera 691/2016/R/IDR, ha approvato la predisposizione tariffaria e, in particolare:

- ha approvato, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR, i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 1,00 per gli anni 2016-2019;
- ha previsto, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, l'Autorità ha definito regole e procedure per l'aggiornamento biennale (annualità 2018 e 2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, aggiornando l'Allegato A del metodo tariffario idrico 2016-2019 MTI-2 (delibera 664/2015/R/IDR), anche in considerazione dell'evoluzione del complessivo quadro regolatorio, con la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale

(RQSII, delibera 655/2015/R/IDR), l'introduzione della regolazione della qualità tecnica (RQTI, delibera 917/2017/R/IDR), l'approvazione del testo integrato sui corrispettivi (TICSI, delibera 665/2017/R/IDR) e la regolazione del *bonus* sociale idrico (TIBSI, delibera 897/2017/r/IDR);

- la predetta deliberazione disciplina i criteri da seguire per l'aggiornamento delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario per gli anni 2018 e 2019;
- in particolare, per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$ , si prevede che:
  - ✓ la determinazione delle tariffe del 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
  - ✓ la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, l'Ente di governo dell'ambito:
  - a) definisce gli obiettivi da perseguire (sulla base degli standard di qualità tecnica fissati dalla RQTI e del livello di partenza delle prestazioni) e, acquisita la proposta del Gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi;
  - b) valida, di concerto con il Gestore, i dati contabili relativi al consuntivo 2016 e al preconsuntivo 2017 coerentemente con le indicazioni metodologiche dei provvedimenti emanati da ARERA;
  - c) redige coerentemente, e adotta con proprio atto deliberativo di approvazione, l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario fino al termine della concessione in conformità con la metodologia tariffaria MTI-2, in particolare, con le indicazioni dell'art. 5.2 *bis* sulla base dei dati contabili aggiornati, dei parametri monetari da utilizzare ai fini della rideterminazione di alcune componenti di costo, delle misure per la promozione dell'efficienza, delle modalità di sostegno agli investimenti, degli incentivi per il miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico integrato, delle misure per l'accesso universale all'acqua;
  - d) verifica attraverso il PEF, di concerto con il soggetto Gestore, il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario;
- accogliendo quanto emerso in fase di consultazione, la delibera 918/2017/R/IDR - al fine di lasciare tempi adeguati a permettere lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni funzionali, in particolare, all'aggiornamento del Programma degli Interventi anche sulla base del sistema di indicatori introdotto con la RQTI - posticipa il termine previsto per la trasmissione all'Autorità delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 dal 31 marzo 2018 al 30 aprile 2018;
- ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, l'Ente di governo dell'ambito trasmette, entro il predetto termine del 30 aprile 2018:
  - i. il Programma degli Interventi;
  - ii. il Piano Economico-Finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\vartheta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
  - v. l'aggiornamento dei dati necessari;
- entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, approva la proposta di aggiornamento biennale;

POSTO che, con provv. n. 7A/2018 del 1 febbraio 2018, il Direttore dell'Ufficio d'ambito ha affidato all'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (A.N.E.A) l'attività di supporto per l'applicazione a livello locale della delibera ARERA 918/2017/R/IDR in materia di "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" e per la analisi ed eventuale ridefinizione delle tariffe relative agli scambi all'ingrosso interambito;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 13893 del 13 marzo 2018, l'Ufficio d'ambito ha trasmesso al Gestore Lario Reti Holding s.p.a. una richiesta con la quale ha avviato, per le annualità 2016 e 2017, la raccolta dei dati tecnici - sulla base delle informazioni richieste da ARERA nel file *RDT2018* a quella data disponibile in versione *preview* - e dei dati economico-patrimoniali necessari per l'aggiornamento della predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2016-2019 ai sensi dell'art. 8.1 della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR;
- per quanto riguarda la raccolta dei dati tecnici sono stati utilizzati i fogli <QT\_Acquedotto> <QT\_Fognatura> <QT\_Depurazione> del file *RDT2018\_Dati\_tecnici.xlsm*, riadattato dal file ufficiale disponibile in versione *preview*; la raccolta dei dati tecnici 2016 e 2017 rappresenta la prima e fondamentale fase a partire dalla quale si sviluppano le attività successive di determinazione degli obiettivi di qualità tecnica e di redazione del Programma degli Interventi che consentirà di raggiungerli colmando le attuali criticità;
- per quanto riguarda i dati economico-patrimoniali, è stato realizzato il file specifico *RDT\_2018\_Dati\_economici.xlsm* che racchiude al proprio interno i dati storici comunicati ad ARERA nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nonché fogli e sezioni per la raccolta delle informazioni richieste nella relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria. In particolare, il file contiene:
  - ✓ i dati tariffari utilizzati nella proposta tariffaria MTT;
  - ✓ i dati 2012 e 2013 utilizzati nella proposta tariffaria MTI;
  - ✓ i dati 2014 e 2015 validati nella proposta tariffaria MTI-2 del 2016;
  - ✓ le schede e le sezioni ulteriori a quelle già presenti nel file *RDT2016.xlsm* per:
    - raccogliere i dati 2016 e 2017 utilizzando le stesse schede ARERA del file *RDT2016.xlsm* che sono state interamente confermate dal file ufficiale ARERA *RDT2018 preview*;
    - confermare i dati 2015 relativamente a IP, Energia Elettrica e Volumi in caso di ulteriore variabilità rispetto ai dati già inseriti nella proposta tariffaria 2016;
    - raccogliere informazioni aggiuntive da rappresentare nella relazione di accompagnamento come ad esempio le attività svolte dal Gestore, i criteri utilizzati per la ripartizione di costi e ricavi comuni,...;
    - svolgere alcune verifiche di completezza e coerenza dei dati dichiarati per la corretta validazione dei dati sottostanti la proposta tariffaria.

Inoltre, la raccolta dati andava corredata dei documenti e/o fonti contabili obbligatorie che il file *RDT\_2018\_Dati\_economici.xlsm* segnala sulla base delle sezioni realmente compilate;

CONSIDERATO che il Gestore ha trasmesso i dati richiesti con nota prot. 3343 del 27 aprile 2018, specificando che, per tutti i dati economici (esclusi i valori riguardanti investimenti e tariffe), si è fatto riferimento all'ultimo bilancio approvato disponibile (esercizio 2016);

DATO ATTO che, con nota prot. 22681 del 2 maggio 2018, l'Ufficio d'ambito:

- ha comunicato all'Autorità di aver avviato le attività connesse agli adempimenti richiesti dalle più recenti deliberazioni dell'Autorità in materia di aggiornamento della tariffa e del Programma degli Interventi, approfondendo il massimo impegno per rispettare la scadenza del 30 aprile 2018;

- ha fatto presente che non è risultato tuttavia possibile rispettare tale termine per le seguenti principali ragioni:
  - ✓ il Gestore aveva recentemente trasmesso i dati richiesti e solo da pochi giorni erano iniziate le attività di validazione dei dati economici e tecnici da svolgere in procedura partecipata con il Gestore;
  - ✓ era ancora in corso la predisposizione
    - del *tool* di calcolo per lo sviluppo del piano tariffario fino al termine di concessione finalizzato alla redazione del PEF e alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
    - del Programma degli Interventi in coerenza allo schema tipo allegato alla Determina 1/2018 e della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR, sulla base delle risultanze della raccolta dati tecnici;
- in considerazione dell'oggettività della situazione illustrata, dettata dalle numerose e complesse attività da svolgere, ha comunicato che l'Ente si riservava di richiedere la riapertura dei termini in *extra-time* per il caricamento dei dati sul portale dell'Autorità in data successiva al 30 aprile;

RICHIAMATI i principali esiti delle attività svolte:

- assenza del prerequisite *ex art. 22* della RQTI, per effetto della sentenza pronunciata il 10 aprile 2014 dalla Corte di giustizia europea nella causa C-85/13 per gli agglomerati di Calco e della Valle San Martino, con conseguente esclusione dal meccanismo incentivante di cui all'art. 7 della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR;
- conclusione dei lavori programmati negli agglomerati oggetto di condanna, ad eccezione dell'intervento di realizzazione della terza linea del depuratore di Calco Toffo, i cui lavori sono iniziati a settembre 2016 con previsione di finirli a settembre 2018 (il terzo SAL al 31 maggio 2018 attesta uno stato avanzamento lavori pari al 79%). Si auspica dunque che il caso possa essere pre-archiviato (l'archiviazione definitiva ci sarà dopo aver ricevuto un certo numero di controlli conformi dello scarico nei mesi *post* collaudo) nel momento in cui la Commissione europea presenterà il secondo ricorso in Corte di Giustizia;
- esercizio della facoltà di proporre istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'art. 7 della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR ai soli macroindicatori M1 ed M3, per i quali vi è il rispetto dei requisiti *ex art. 20* e art. 21 della RQTI;
- esclusione della necessità di presentare istanza di riconoscimento nel vincolo ai ricavi del gestore di costi operativi aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica ( $Opex_{QT}$ );
- istanza per il riconoscimento di spese di funzionamento dell'Ente d'ambito ( $CO_{ATO}$ ) pari a 464.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ragione del ruolo attivo che l'Ufficio d'ambito svolge nell'attività formativa/informativa nei confronti dell'utenza sia generalizzata, sia con riferimento a specifiche categorie, a partire dagli istituti scolastici, con la molteplice finalità di diffondere la conoscenza del sistema idrico e favorire l'uso consapevole della risorsa acqua, garantire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e nella verifica dell'effettivo miglioramento rispetto ai livelli dei servizi attesi, con oneri che, come emerge dai bilanci, sia di esercizio, sia di previsione, assumono una rilevanza crescente tra i costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito;
- necessità di incrementare ulteriormente le previsioni di costo del Programma degli Interventi ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica (RQTI, delibera

917/2017/R/IDR), particolarmente con riferimento al macro-indicatore M1 – perdite idriche, in relazione al quale si è previsto di adeguare le manutenzioni straordinarie programmate a livelli analoghi a quelli del biennio 2016-2017 per l'intera durata della concessione;

- conferma della scelta di mantenere inalterate le tariffe per tutto il periodo 2016-2019 rispetto a quelle applicate nell'anno 2015, verificata in relazione alla fattibilità del piano degli investimenti incrementato;
- decisione di mantenere a livello locale un *bonus* idrico integrativo rispetto a quello nazionale (che è di importo inferiore rispetto a quello finora erogato a livello locale). Stante, a partire dall'anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria FoNI esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, la quota di FoNI inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie è dunque riattribuita alla componente OP<sub>social</sub>;
- carenza di informazioni relative alla fognatura, la quale appare in grado di configurarsi come mancata adeguatezza all'ulteriore prerequisito indicato alla lettera d) del comma 2.3 della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR. Pur non presentando specifica istanza per l'esclusione dal meccanismo incentivante per il macro-indicatore M4, ritenendo la stessa già assorbita dall'istanza relativa al prerequisito *ex art. 22*, si ritiene necessario aggiornare la convenzione di gestione aggiungendo ai documenti elencati al comma 35.4 un ulteriore piano, di adeguamento del sistema fognario, da predisporre da parte del gestore entro il 30 novembre 2018, ai fini della definizione della classe di appartenenza per il macro-indicatore M4, e della successiva programmazione degli interventi utili al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica (RQTI, delibera 917/2017/R/IDR) per il nuovo periodo regolatorio che avrà inizio nell'anno 2020;
- aggiornamento della convenzione di gestione con inserimento tra i documenti elencati al comma 35.4 anche di un ulteriore piano, di razionalizzazione del sistema depurativo;
- necessità di aggiornamento della Carta del servizio ai fini dell'inserimento degli *standard* S1 “Durata massima della singola sospensione programmata”, S2 “Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile” ed S3 “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura”, tra quelli specifici al cui superamento corrisponde la corresponsione dei relativi indennizzi automatici. Con l'occasione viene altresì modificata la previsione relativa alle pressioni minima e massima quale strumento utile al conseguimento dell'obiettivo, sfidante, di riduzione delle perdite dalla rete di acquedotto;

DATO ATTO che il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 84 del 29 dicembre 2015, ha affidato il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco alla società Lario Reti Holding S.p.A. per un periodo di 20 anni con decorrenza 1 gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Gestore è tenuto ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione dell'aggiornamento biennale delle tariffe da parte dell'Ente di governo dell'ambito, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;

- b) a seguito dell'aggiornamento biennale da parte dell'Ente di governo dell'ambito e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, l'aggiornamento delle tariffe predisposto dall'Ente di governo dell'ambito;
- c) a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2018, per il valore aggiornato del  $g^{2018}$  approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate per il valore aggiornato del  $g^{2019}$  approvato dall'Autorità medesima.
- La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, per le decisioni elencate al comma 2, lettere

- a) *l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;*
- b) *l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;*
- e) *la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;*

l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto dell'Azienda:

- il Consiglio di amministrazione adotta e sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 26/2003, del parere della Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le materie elencate al comma 4 dell'art. 9 tra cui l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito e la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni;
- agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di proporre istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all'art. 7 della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR ai soli macroindicatori M1 ed M3, per i quali vi è il rispetto dei prerequisiti *ex art. 20 e art. 21 della RQTI*;
2. di proporre istanza per il riconoscimento di spese di funzionamento dell'Ente d'ambito (CO<sub>ATO</sub>) pari a 464.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

3. di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito la definizione delle modalità di applicazione delle agevolazioni tariffarie integrative a livello locale finanziate con la componente tariffaria OP<sub>social</sub>;
4. di aggiornare, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA) 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, le predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 ed il connesso schema regolatorio composto dai seguenti atti:
  - a) il Programma degli Interventi (PdI), che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica (RQTI, delibera 917/2017/R/IDR), viene incrementato a 228 milioni di euro di investimenti lordi;
  - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario  $teta$  ( $\vartheta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, che, verificata la fattibilità del Piano degli Interventi incrementato, conferma  $\vartheta=1$ , ossia tariffe inalterate per tutto il periodo 2016-2019 rispetto a quelle applicate nell'anno 2015;
  - c) la Convenzione di gestione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015 integrata al comma 35.4 con due ulteriori piani di adeguamento del sistema fognario e di razionalizzazione del sistema depurativo - all. A - ed i relativi allegati tra cui la Carta del servizio idrico integrato approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 75 del 30 gennaio 2017 con le modifiche evidenziate nel testo allegato - all. B;
5. di dare mandato al Direttore di trasmettere all'Autorità l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 tramite l'apposita procedura resa disponibile via *extranet* con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, compresi il programma degli interventi e il piano economico finanziario e le relative relazioni di accompagnamento elaborati secondo gli schemi tipo approvati dall'Autorità, Allegati 1, 2 e 3 alla Determina 29 marzo 2018, n. 1/2018 –DSID;
6. di trasmettere alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco il presente provvedimento per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;
7. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sarà trasmesso all'Amministrazione provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale;
8. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Azienda del presente provvedimento per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 19 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO  
F.to Paolo Negri

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO  
F.to Elena Arena